



Anomalie 730, avvisi a 220.000 contribuenti

Autore : Noemi Secci

Data: 20/10/2015

Avvisi bonari a tappeto dall’Agenzia delle Entrate per chi non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi.

Moltissimi italiani riceveranno, in questi giorni, una **lettera dall’Agenzia delle Entrate**: anche se il solo logo dell’Agenzia è sufficiente a spaventare, non è ancora il caso di mettersi le mani nei capelli.

Queste missive, difatti, sono inviate a chi ancora non ha presentato la dichiarazione dei redditi (circa 220.000 contribuenti), a fronte dei dati risultanti dal **730 precompilato** e dalle **dichiarazioni dei sostituti d’imposta** (datori di lavoro o Enti previdenziali, come l’Inps): in pratica, l’Agenzia evidenzia delle anomalie per chi, nonostante abbia percepito più redditi da lavoro dipendente (compresi gli ammortizzatori sociali come la disoccupazione) o di pensione, non conguagliati alla fine dell’anno, non risulta aver effettuato la **dichiarazione dei redditi**.

Questa è, ad esempio, la situazione di chi ha lavorato per una parte dell’anno, e per la restante parte dell’anno ha percepito la **disoccupazione**: qualora l’**Inps** non abbia effettuato il **conguaglio** dei redditi e delle relative imposte con la precedente Certificazione Unica da lavoro dipendente (la nuova **Cu**, che sostituisce il **Cud**), molto probabilmente il lavoratore risulterà aver pagato, da entrambe le Certificazioni, imposte in misura minore rispetto a quelle dovute: l’Irpef da versare deve essere,



difatti, calcolata sul totale dei redditi, e non sui singoli rapporti presi separatamente. In caso di due o più rapporti lavorativi, o di percezione di pensioni e ammortizzatori sociali, quando il conguaglio, alla fine dell'anno, non viene effettuato, il saldo effettivo delle imposte deve essere calcolato in sede di dichiarazione dei redditi (**730** o **Modello Unico**). Qualora il lavoratore ometta la dichiarazione, andrà ovviamente incontro a **sanzioni** per l'omissione dell'adempimento e per il mancato versamento dell'imposta, poiché la suddetta casistica (due o più Cu) non rientra nelle ipotesi di esonero, riscontrandosi ovviamente dei versamenti da effettuare a saldo.

730 non presentato, come rimediare

Nel caso in cui ci si sia resi conto di non aver presentato la dichiarazione, pur essendo tenuti a farlo, è possibile comunque rimediare, anche se è già arrivato l'avviso dell'Agenzia delle Entrate, presentando il Modello Unico tardivamente entro il **29 dicembre**.

Sarà necessario pagare, tramite modello F24, le somme risultanti a saldo dalla dichiarazione applicando gli **interessi** in misura legale (0,50% è il tasso d'interesse legale vigente nel 2015) e le sanzioni ridotte previste dall'istituto del **ravvedimento operoso** (la cui percentuale varia in ragione dei giorni di ritardo nel pagamento dell'imposta).

Oltre alle imposte "ravvedute", si dovrà pagare una sanzione pari a **25 Euro** (sempre mediante modello F24, con codice tributo 8911) per la **dichiarazione in ritardo**.

Gli avvisi "bonari" dell'Agenzia delle Entrate devono allora essere considerati come un'opportunità per rimediare alle omissioni ed **evitare sanzioni**, anche molto salate: lo Stato, in questo caso, ci è "amico", e ci segnala le anomalie quando siamo ancora in tempo per effettuare le dovute correzioni e integrazioni. Questa è una svolta epocale, resa possibile dal rafforzamento della tecnologia e delle banche dati a cui il fisco ha accesso: uno strumento micidiale, per il cittadino, che in questo caso, però, è diventato un supporto per evitare pesanti multe, grazie alla tempestività dei riscontri.



Note:

Autore immagine: 123rf com